

C1 PROVA 3

A. Ibersetz as bersntolerisch.

PAESAGGIO INVERNALE

Quando l'inverno bussa alla porta, la natura sembra trattenere il respiro. Il paesaggio si trasforma radicalmente: le foglie dorate dell'autunno hanno ormai lasciato il posto a rami nudi e neri che si stagliano contro un cielo spesso color perla. Nelle mattine più fredde, troviamo ogni cosa ricoperta con un sottile strato di cristalli di ghiaccio, trasformando i prati in distese d'argento che scricchiolano sotto i piedi.

Ma è con la neve che avviene la vera magia. Il silenzio diventa assoluto, poiché i fiocchi bianchi hanno la capacità di assorbire i rumori, regalando un'atmosfera di pace irreale. Gli animali che non sono andati in letargo lasciano piccole tracce sul manto candido: le impronte a forma di stella degli uccellini o quelle più profonde della lepre. In questa stagione, la natura non è morta, ma sta riposando. Molte piante hanno ridotto le loro funzioni vitali per conservare energia, mentre gli animali adottano diverse strategie di sopravvivenza: ghiri e marmotte dormono profondamente in tane riparate. Alcuni animali, come la pernice bianca, cambiano il colore per mimetizzarsi nella neve. Molti uccelli si sono già spostati verso climi più caldi.

B. Ibersetz as bersntolerisch.

LEGGE PROVINCIALE SULLA CACCIA

Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24

Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

Art. 24 Esercizio della caccia

1. In conformità alle consuetudini e tradizioni locali, l'esercizio della caccia è consentito congiuntamente in forma vagante e mediante appostamento fisso, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dalla presente legge e in quanto non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole e al patrimonio forestale.
2. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o cattura della selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 25. È considerato altresì esercizio della caccia il vagare o il soffermarsi, con i mezzi destinati a tale scopo, o in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.
3. Ogni altro modo di abbattimento o cattura è vietato, salvo che avvenga per caso fortuito o per forza maggiore, da dimostrarsi dal soggetto agente.
4. La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

5. Ciascun cacciatore ha diritto di non essere ostacolato da altri cacciatori nell'inseguimento o nell'abbattimento della fauna da lui scovata o ferita.

Art. 26 Rinvenimento e abbattimento fortuito della fauna selvatica

1. Il rinvenimento e la raccolta di fauna selvatica morta, ammalata o ferita devono essere comunicati entro ventiquattro ore al personale addetto alla vigilanza venatoria, per la consegna al titolare della gestione faunistica del territorio in cui sono avvenuti il rinvenimento o la raccolta. Ove possibile, la fauna viva deve essere reimpressa nel territorio, previa - ove occorra - la riabilitazione e la cura della stessa;

2. Il regolamento di esecuzione della presente legge definisce le modalità con le quali gli agenti volontari proposti dalle associazioni protezionistiche a norma dell'articolo 41, comma 2, collaboreranno, per i fini di cui al comma 1, con l'ente territoriale titolare della gestione o con il servizio faunistico.

C. Schraib an tèkst as bersntolerisch pet mindestens 200 beirter.

L'insegnamento della religione cattolica in Trentino

Percentuali di studenti che si avvalgono dell'Irc in Trentino - serie storica per quinquennio

